

## **Decreto n. 228 del 09/04/2026**

**OGGETTO:** Stipula del rapporto convenzionale per l'attivazione e lo svolgimento dei Tirocini Prativo Valutativo nell'ambito del Corso di Laurea abilitante in Psicologia presso l'Università degli Studi di Bergamo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che è prassi comune la frequenza di reparti ospedalieri e di Servizi diversi da parte di studenti universitari per ragioni di apprendimento, tirocinio, formazione e simili;

VISTI:

- la normativa vigente in materia di tirocini, in particolare quanto previsto, in data 25 maggio 2017 a livello nazionale, dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni;

- la Legge 241/90 art.15 rubricato "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni";

- il Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

- la LR n. 19 del 6.8.2007: "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia;

- il D.Lgs n. 81 del 9.4.2008: "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

- la DGR 7763/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini";

- la Legge 8 novembre 2021, n.163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

PRESO ATTO che con nota registrata al prot.ASST il 1.4.2026 al n.11048/26 l'Università degli Studi di Bergamo avanzava la richiesta di stipula di idoneo rapporto convenzionale per l'attivazione e lo svolgimento dei Tirocini Prativo Valutativo nell'ambito del Corso di Laurea abilitante in Psicologia a favore degli studenti iscritti presso il suddetto Ateneo;

CONSIDERATO che l'Azienda si pone quale obiettivo, tra gli altri, anche quello di attivare tirocini formativi, volti a favorire il percorso di crescita professionale ed umano dei propri studenti, per contribuire alla formazione del personale ed eventualmente beneficiare delle connesse prestazioni;

DATO ATTO che tramite apposite note conservate in atti le parti condividevano il testo convenzionale;

CONSIDERATO che:

- l'ASST della Valcamonica ha interesse a mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale, per l'attivazione e lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento, al fine di contribuire alla formazione del personale sanitario ed eventualmente beneficiare delle connesse prestazioni;

- il tirocinio non configura alcun rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d'opera nemmeno a carattere temporaneo e/o precario;

- l'attività non comporta oneri per l'Azienda;

- l'attivazione di tirocini, anche nella prospettiva di favorire un sempre maggiore avvicinarsi dei giovani e dei professionisti al mondo clinico, è comunque condizionata alla compatibilità con i prioritari obiettivi di erogazione delle prestazioni;

RICHIAMATO il decreto n.609/2024 concernente la disciplina delle autorizzazioni e dello svolgimento di tirocini, stage e frequenze volontarie;

RITENUTO, per quanto in premessa, di stipulare, per il prossimo quinquennio, il rapporto convenzionale con l'Università degli Studi di Bergamo per l'attivazione e lo svolgimento dei Tirocini Prativo Valutativo nell'ambito del Corso di Laurea abilitante in Psicologia, da svolgersi presso le strutture dell'ASST;

PRECISATO che eventuali oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui

al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art.2, troveranno copertura mediante ricorso alle risorse oggetto di precipuo impegno di spesa assunto con decreto n.819/2025 in materia d'imposta di bollo derivante dalla stipula di atti diversamente qualificati per l'anno 2026;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile Incaricato della SC "Affari Generali e Legali";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## **D E C R E T A**

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di stipulare, per il prossimo quinquennio, il rapporto convenzionale con l'Università degli Studi di Bergamo per l'attivazione e lo svolgimento dei Tirocini Prativo Valutativo nell'ambito del Corso di Laurea abilitante in Psicologia a favore degli studenti iscritti presso il suddetto Ateneo, sottoscrivendo lo schema di testo che, composto da n.9 pagine, è allegato al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Corrado Scolari)

**OGGETTO: STIPULA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE PER L'ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PRATIVO VALUTATIVO NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA ABILITANTE IN PSICOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 01/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BETTONI ANDREA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 02/04/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
CERESETTI GABRIELE**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



Spazio riservato all'ufficio

Convenzione n° A5587

Protocollo n° /V/6  
del

Due marche da  
bollo da 16 Euro

## CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO ED ENTI ESTERNI PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO DI LAUREA ABILITANTE IN PSICOLOGIA

(ai sensi della L.163/2021 e dei D. Interministeriali 567 e 564 del 2022)

SOGGETTO PROMOTORE -L'Università degli studi di Bergamo, codice fiscale n. 800004350163, con sede legale in Bergamo Via Salvecchio, 19 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali, Dott.ssa Elena Gotti, domiciliata per la carica in via S. Bernardino 72/e - 24122 Bergamo, a ciò autorizzata con delega del Rettore del del 26.11.2021 - prot. N.141276/III/14.

### E

SOGGETTO OSPITANTE : Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica, codice fiscale n. 02072150986 Partita IVA 02072150986 con sede legale in Via Nissolina 2, 25043, Breno (BS), rappresentata legalmente da Dottor, CORRADO MARIO SCOLARI, nato a Cevo (BS), il 03/02/1966, di seguito denominato "Soggetto Ospitante", Codice ATECO n 86.10.10 (www.codiciateco.it)

### Visti:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

### Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;



- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal Tavolo Ordine -Università in data 24 ottobre 2022, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 - DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

Secondo l'Art.2 del D. Interm. n.567 del 20/06/2022 e Art.2 del D. Interm. n.654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato, e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno dei singoli e secondo l'art.2, c.10 del D. Interm. n.654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- alla valutazione del caso;
- all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- alla redazione di un report;
- alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti;

### Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

#### a) Durata:

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, pari a 350 ore complessive, da svolgere anche per frazioni di esse, presso Enti esterni convenzionati. La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

#### b) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

Il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nell'allegato sulle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono specificate nel successivo art. 6.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

### Art 3 - LE PARTI

A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.

B) Il soggetto ospitante: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica.

### Art. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI



#### **4.1. Ai fini del regolare svolgimento dei tirocinio gravano sul soggetto promotore i seguenti obblighi:**

- 4.1.1 Attivare le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.
- 4.1.2 rendere accessibile tramite la piattaforma "Sportello Internet", copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante.
- 4.1.3 informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni.
- 4.1.4 erogare ai/alle tirocinanti **la formazione generale** in materia di sicurezza, in base all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", qualora non provveda l'ente ospitante.
- 4.1.5 informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza.

#### **4.2. Il soggetto ospitante dichiara:**

- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni.
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, di non accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.
- di non avere in corso nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, ad avvio del tirocinio, procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Inoltre gravano sul soggetto ospitante i seguenti obblighi:

- 4.2.1. rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità, come specificato nel progetto formativo individuale.
- 4.2.2. controllare la compilazione del Registro di tirocinio, inserendo la valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, come indicato dal Regolamento Tirocini. Tale registro è disponibile on line sul portale Unibg.
- 4.2.3. segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore, come da normativa vigente in materia.
- 4.2.4. segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal Regolamento Tirocini.
- 4.2.5. farsi carico **della formazione specialistica**, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante ottempera agli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 e alla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale - DPI - laddove previsti.
- 4.2.6. accertarsi che il/la tirocinante abbia effettuato la formazione generale, all'avvio del tirocinio.
- 4.2.7. informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza;
- 4.2.8. comunicare al soggetto promotore le eventuali trasferte In Italia del/della tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio.
- 4.2.9. comunicare al soggetto promotore le eventuali trasferte all'estero del/della tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio. In tal caso grava sul soggetto ospitante l'attivazione delle coperture assicurative per infortunio e Responsabilità civile verso terzi a favore del/della tirocinante.

#### **Art. 5 - REQUISITI E OBBLIGHI DELL'ENTE NECESSARI PER IL CONVEZIONAMENTO PER IL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO**

Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente documento, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;



- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla legge 170/2003;
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e devono essere iscritti all'Albo da almeno tre annualità;
- laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";

Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione;

L'Ente si impegna, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti.

L'Ente non utilizza i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

## Art. 6 - FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione).

Se nell'Ente esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti.

I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all'Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno all'Ente.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;



2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;

3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà auto dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

#### **Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTI**

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui ai successivi art. 13 e 14. Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso l'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

#### **Art. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione, che decorre dalla data di protocollo del soggetto promotore, ha la durata di **5 anni**.

Resta inteso che eventuali aggiornamenti normativi saranno recepiti direttamente dalle parti con effetto e applicazione immediata, seppure in assenza di modifica del presente testo. Tali modifiche verranno successivamente recepite in occasione del rinnovo della convenzione.

#### **Art.9 - CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il soggetto promotore intenderà risolta la convenzione con effetto immediato in caso di mancata ottemperanza da parte del soggetto ospitante degli obblighi espressi nell'art. 4 e 5 della presente convenzione.

In ogni caso si intenderà risolta qualora non vengano rispettati i parametri indicati nel Regolamento tirocini.

Si intenderà altresì risolta in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento, disponibile sul portale dell'Università degli Studi di Bergamo, nella sezione Statuti e Regolamenti

In caso di risoluzione il soggetto promotore provvederà ad annullare la convenzione in essere e i codici di accesso alla piattaforma Sportello Internet per la gestione dei tirocini.

Il soggetto ospitante sarà pertanto escluso dalla possibilità di accesso ai servizi Tirocini/Placement.

#### **Art. 10 - SOTTOSCRIZIONE**

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in unica copia originale, conservata agli atti presso l'Università degli Studi di Bergamo, Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali.

Qualora il soggetto ospitante sia una **Pubblica Amministrazione**, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale e mediante invio dello stesso tramite PEC.

In caso di soggetti privati è possibile sia la sottoscrizione e l'invio tramite la medesima procedura o tramite firma autografa. In tal caso la convenzione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo a mano o per posta A/R.

#### **Art.11 - SPESE**

11.1 La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

11.2 La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo pari a 32 euro, ferme restando le esenzioni previste per legge. Nel caso di PA tale imposta verrà assolta da entrambe le parti, ciascuna per la metà della quota complessiva. In tutti gli altri casi l'onere è in capo all'ente ospitante. Lo stesso potrà provvedere all'assolvimento in una delle seguenti modalità:



- a) Apponendo la marca da bollo sul documento, in caso di consegna a mano o invio per posta A/R;
- b) assolvendo il pagamento e allegando La "Dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo", scaricabile dallo sportello internet, nel caso di invio della convenzione via PEC con firma digitale.

## **Art. 12 - DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

12.1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy) nonché dal Regolamento 2016/679/UE. Tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti, nel corso dello svolgimento della Convenzione, saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella convenzione e in modo strumentale all'espletamento e alla finalità dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziario previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE 2016/679.

12.2. Ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 nel rispetto della previsione dell'art. 29 dello stesso Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Convenzione, tenendo presente che la sola università nel rispetto dell'art. 96 del Codice Privacy su richiesta degli interessati, potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

12.3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, nel caso in cui i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative andranno a configurare a)- una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti; b)-una titolarità e una responsabilità esterna; ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, e dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Nel caso di cui alla precedente lettera a), senza alcun onere aggiuntivo, i rapporti di contitolarità, a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, saranno disciplinati da un apposito Contratto di contitolarità da allegarsi alla presente Convenzione ove saranno previsti i relativi obblighi dei trattamenti e anche di informativa verso gli interessati ricadenti su ciascuna di essa. Nel caso di cui alla precedente lettera b) i rapporti saranno regolati con un atto giuridico di nomina integrativa alla presente convenzione, di responsabile al trattamento dei dati, da parte del soggetto contitolare sul quale ricadrà l'obbligo della nomina.

12.4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato e nel rispetto dei diritti degli interessati.

12.5. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

## **Art. 13- FORO DI COMPETENZA**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Foro di Bergamo.

## **Art. 14- DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare al Regolamento di Ateneo in materia di tirocini disponibile sul portale [www.unibg.it](http://www.unibg.it)

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Servizio orientamento  
e programmi  
internazionali

dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 7763/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Bergamo, 01/04/2026

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO IL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO E  
PROGRAMMI INTERNAZIONALI  
(dott. ssa Elena Gotti)

PER IL SOGGETTO OSPITANTE IL LEGALE  
RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)

---

---



## ALLEGATO 1

### RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

I tutor dovranno essere appositamente formati e su richiesta potranno essere inseriti nell'Elenco Nazionale dei supervisori accreditati, stilato secondo i parametri previsti dall'art. 5, ovvero in una *short list* aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l'attività professionale.

#### Indicazioni deontologiche per il tutor

1. Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 C.D.).
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).
5. Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.).
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti che attengono agli atti tipici della professione psicologica e si astiene dal formare nelle aree di competenza che richiedono il livello specializzazione in psicoterapia. (art. 5 C.D.).
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).
10. Il tutor aggiorna le proprie competenze sul tutorato anche tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione, con l'Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).

#### Compiti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante si impegna a

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano. Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.



## Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo

*Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011*

| Il sottoscritto   |                 |                     |
|---|-----------------|---------------------|
| Legale rappresentante   | Ragione sociale | Partita iva azienda |
|   |                 |                     |
| <b>Per la sottoscrizione della Convenzione per tirocini con l'Università degli studi di Bergamo</b> |                 |                     |

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

### DICHIARA

- di essere esente ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 41/2021
- di essere esente ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017
- che la seguente marca da bollo è stata annullata per la presentazione della convenzione  
**Numero seriale marca da bollo**
- che il pagamento delle marche da bollo è assolto virtualmente

Il legale rappresentante

---